

# Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA)

del 15 ottobre 2008 (Stato 1° marzo 2013)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 38a capoverso 3 della legge del 25 giugno 1930<sup>1</sup> sulle obbligazioni fondiarie (LOF);  
visti gli articoli 127 capoverso 2, 128 capoverso 2 e 152 capoverso 1 della legge del 23 giugno 2006<sup>2</sup> sugli investimenti collettivi di capitale (LICOl);  
visti gli articoli 18 capoverso 3 e 56 della legge dell'8 novembre 1934<sup>3</sup> sulle banche (LB);  
visti gli articoli 17 e 45 della legge del 24 marzo 1995<sup>4</sup> sulle borse (LBVM);  
visto l'articolo 55 della legge del 22 giugno 2007<sup>5</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA);  
visti gli articoli 28 capoverso 2 e 88 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 2004<sup>6</sup> sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA),

*ordina:*

## Sezione 1: Oggetto

### Art. 1

La presente ordinanza concretizza:

- a. le condizioni di abilitazione in virtù di leggi speciali che devono adempiere le società di audit e gli auditor responsabili;
- b. la vigilanza che l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) esercita sulle società di audit in virtù di leggi speciali;
- c. il coordinamento tra la FINMA e l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori;
- d. l'audit degli assoggettati alla vigilanza di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a, c-e e g LFINMA.

RU 2008 5363

1 RS 211.423.4

2 RS 951.31

3 RS 952.0

4 RS 954.1

5 RS 956.1

6 RS 961.01

## Sezione 2: Abilitazione

### Art. 2 Principi

<sup>1</sup> Chiunque intende effettuare audit secondo una o più leggi sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a, c–e e g LFINMA necessita di un'abilitazione della FINMA.

<sup>2</sup> L'abilitazione deve precisare in quale settore di vigilanza il richiedente è autorizzato a effettuare audit.

<sup>3</sup> Ogni abilitazione autorizza altresì a verificare, nel settore di vigilanza pertinente, il rispetto delle disposizioni della legge del 10 ottobre 1997<sup>7</sup> sul riciclaggio di denaro.

### Art. 3 Società di audit

<sup>1</sup> Le società di audit sono abilitate se:

- a. adempiono le condizioni di abilitazione di cui all'articolo 26 capoversi 1 e 3 LFINMA;
- b. i loro organi direttivi garantiscono un'attività di audit seria e accurata;
- c. dispongono di sufficienti mandati di assoggettati alla vigilanza; e
- d. dispongono di almeno due auditor responsabili.

<sup>2</sup> Una succursale iscritta nel registro di commercio di una società di audit con sede all'estero deve avere un'organizzazione adeguata e disporre del personale e delle risorse finanziarie necessari per adempiere costantemente le condizioni di abilitazione.

### Art. 4 Auditor responsabili

Gli auditor responsabili sono abilitati se:

- a. adempiono le condizioni di abilitazione di cui all'articolo 26 capoversi 2 e 3 LFINMA;
- b. garantiscono lo svolgimento di un'attività di audit seria e accurata;
- c. dispongono di un'esperienza adeguata nell'ambito dell'audit secondo la pertinente legge sui mercati finanziari; e
- d. il loro rapporto di lavoro con una società di audit abilitata dura da almeno sei mesi.

### Art. 5 Condizioni di abilitazione agevolate per gli audit secondo la LICol

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 26 capoverso 1 lettera a LFINMA e all'articolo 3 capoverso 1 lettera a della presente ordinanza, le società di audit che intendono effettuare l'audit di rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 126 cpv. 1 lett. f LICol) sono abilitate se adempiono i requisiti per esercitare la funzione di perito

<sup>7</sup> RS 955.0

revisore secondo l'articolo 6 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005<sup>8</sup> sui revisori.<sup>9</sup>

<sup>2</sup> Gli auditor responsabili sono abilitati se:

- a. adempiono i requisiti per esercitare la funzione di periti revisori secondo l'articolo 4 della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori; e
- b. dispongono di un'esperienza adeguata nell'audit di gerenti patrimoniali (art. 126 cpv. 1 lett. e LICol) o di intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 3 della legge del 10 ottobre 1997<sup>10</sup> sul riciclaggio di denaro che operano nell'ambito della gestione patrimoniale o della consulenza negli investimenti o che possono provare in altro modo di avere buone conoscenze nel settore dell'audit e della gestione patrimoniale.

**Art. 6** Società di audit che apportano la prova secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera c LICol

La società di audit incaricata di provare che le società di investimento adempiono le condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 3 LICol deve essere un'impresa di revisione abilitata conformemente all'articolo 6 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005<sup>11</sup> sui revisori.

**Art. 7** Società di audit di un gruppo o un conglomerato

<sup>1</sup> Le imprese che fanno parte di un gruppo finanziario o assicurativo o di un conglomerato finanziario o assicurativo assoggettato alla vigilanza della FINMA devono incaricare la stessa società di audit delle altre imprese di questo gruppo o conglomerato o una società appartenente alla stessa rete di audit.

<sup>2</sup> In casi motivati, la FINMA può concedere eccezioni.

**Art. 8** Documentazione e conservazione

Le società di audit devono rispettare le disposizioni relative alla documentazione e alla conservazione di cui all'articolo 730c del Codice delle obbligazioni<sup>12</sup>, a prescindere dal fatto che gli assoggettati alla vigilanza siano società anonime secondo l'articolo 620 del Codice delle obbligazioni.

**Art. 9** Indipendenza

<sup>1</sup> In occasione dell'audit degli assoggettati alla vigilanza, le società di audit devono rispettare le disposizioni di indipendenza di cui all'articolo 11 della legge del 16 dicembre 2005<sup>13</sup> sui revisori.

<sup>8</sup> RS 221.302

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

<sup>10</sup> RS 955.0

<sup>11</sup> RS 221.302

<sup>12</sup> RS 220

<sup>13</sup> RS 221.302

<sup>2</sup> Non è segnatamente compatibile con queste disposizioni l'attività della società di audit se la medesima è attuaria responsabile o organo di revisione interno della compagnia d'assicurazione oggetto dell'audit.

### **Sezione 3: Vigilanza e coordinamento con l'Autorità di sorveglianza dei revisori**

#### **Art. 10**            Vigilanza delle società di audit

Nell'ambito della vigilanza delle società di audit, la FINMA può in particolare effettuare controlli di qualità e accompagnare le società di audit nelle loro attività di verifica presso gli assoggettati.

#### **Art. 11**            Coordinamento con l'Autorità di sorveglianza dei revisori

<sup>1</sup> La FINMA esercita la sua vigilanza a complemento dell'attività dell'Autorità di sorveglianza dei revisori.

<sup>2</sup> La FINMA e l'Autorità di sorveglianza dei revisori determinano di comune intesa quali sono i documenti periodicamente richiesti che ognuna di esse è incaricata di procurarsi e se li trasmettono reciprocamente.

<sup>3</sup> Possono concedersi reciprocamente l'accesso elettronico alle domande di abilitazione, ai documenti corrispondenti e agli altri atti, sempre che l'adempimento dei loro compiti lo richieda.

### **Sezione 4: Audit**

#### **Art. 12**            Norme di audit

<sup>1</sup> In occasione dell'audit degli assoggettati alla vigilanza, le società di audit devono attenersi alle norme di audit riconosciute dall'Autorità di sorveglianza dei revisori.

<sup>2</sup> Oltre a tali norme, la FINMA può dichiarare vincolanti norme riconosciute a livello nazionale e internazionale. Se tali norme sono inesistenti o inadeguate, essa può emanare norme proprie oppure modificare o completare quelle esistenti.

#### **Art. 13**            Direzione dell'audit

Le società di audit devono affidare la direzione dell'audit ad auditor responsabili. Questo compito non può essere delegato a terzi.

#### **Art. 14**            Indennità

<sup>1</sup> Gli assoggettati alla vigilanza sono tenuti a versare un anticipo delle spese alle società di audit su richiesta di queste ultime.

<sup>2</sup> È vietato concludere un accordo che prevede un'indennità forfetaria o una durata determinata.

**Art. 15** Revisione ordinaria

L'audit dei conti deve avvenire secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni<sup>14</sup>.

**Art. 16** Oggetto dell'audit dei conti

L'audit dei conti ha per oggetto i conti annuali e, per quanto sia previsto, i conti del gruppo, nonché i documenti che vi fanno riferimento, i quali devono essere forniti in conformità con la legislazione sulla vigilanza.

**Art. 17** Oggetto dell'audit prudenziale

<sup>1</sup> La FINMA determina ciò che le società di audit devono verificare ogni anno nell'ambito dell'audit prudenziale. Oltre a questi oggetti che sottostanno obbligatoriamente all'audit, può fissare ogni anno oggetti supplementari.

<sup>2</sup> Le società di audit determinano priorità supplementari per l'audit prudenziale.

<sup>3</sup> La pianificazione dell'audit prudenziale, la sua esecuzione e la fissazione delle priorità devono basarsi sui rischi incorsi dagli assoggettati alla vigilanza.

**Art. 18** Attestato di audit

Le società di audit devono indicare nel loro rapporto se:

- a. i conti annuali e altri eventuali conti sono conformi alle disposizioni applicabili; e
- b. sono rispettate le disposizioni della legislazione sulla vigilanza.

**Art. 19** Coordinamento tra la società di audit e la revisione interna

<sup>1</sup> La revisione interna deve sottoporre per tempo i suoi rapporti alla società di audit.

<sup>2</sup> La società di audit ha il diritto di consultare i documenti di lavoro della revisione interna, di cui tiene conto nell'ambito del suo audit. A sua volta, la società di audit mette i suoi rapporti a disposizione della revisione interna.

**Art. 20** Modalità relative ai rapporti e all'esecuzione dell'audit

La FINMA disciplina le modalità concernenti la forma, il contenuto, la frequenza, i termini e i destinatari del rapporto, nonché l'esecuzione dell'audit.

<sup>14</sup> RS 220

**Art. 21** Rapporto all'organo di revisione secondo il codice delle obbligazioni  
Se la società di audit non è allo stesso tempo organo di revisione secondo il Codice delle obbligazioni<sup>15</sup>, deve presentare un rapporto sul risultato del suo audit anche all'organo di revisione.

### **Sezione 5: Disposizioni complementari per l'audit secondo la LICol**

**Art. 22** Audit della banca depositaria

<sup>1</sup> La società di audit della banca depositaria controlla che quest'ultima rispetti la legislazione sulla vigilanza e le disposizioni contrattuali.

<sup>2</sup> Se la società di audit della banca depositaria constata un'infrazione alla legislazione sulla vigilanza o alle disposizioni contrattuali oppure altre irregolarità, ne riferisce alla FINMA e alla società di audit della direzione del fondo o della società d'investimento a capitale variabile (SICAV).

**Art. 23** Rapporti di audit

<sup>1</sup> La società di audit della banca depositaria deve indicare in un rapporto di audit separato se quest'ultima rispetta la legislazione sulla vigilanza e le disposizioni contrattuali.

<sup>2</sup> Deve inoltre includere le sue eventuali contestazioni nel rapporto di audit secondo l'articolo 27 capoverso 1 LFINMA della banca depositaria.

<sup>3</sup> Deve presentare il rapporto di audit di cui al capoverso 1 ai seguenti destinatari:

- a. alla direzione del fondo o alla SICAV;
- b. alla FINMA;
- c. alla società di audit della direzione del fondo o della SICAV.

<sup>4</sup> La società di audit della direzione del fondo o della SICAV deve tener conto, nell'ambito dei suoi audit, dei risultati del rapporto di audit della banca depositaria.

<sup>5</sup> Può chiedere alla società di audit della banca depositaria le informazioni supplementari di cui necessita per l'esecuzione dei suoi compiti.

**Art. 24** Cooperazione delle società di audit

Le società di audit di assoggettate alla vigilanza che cooperano ai sensi dell'articolo 31 LICol sono anch'esse tenute a cooperare strettamente.

<sup>15</sup> RS 220

## **Sezione 6: Disposizioni speciali per l'audit delle borse**

### **Art. 25**

<sup>1</sup> La borsa incarica una società di audit di controllare ogni anno se rispetta gli obblighi derivanti dalla LBVM, dall'ordinanza del 2 dicembre 1996<sup>16</sup> sulle borse e dai propri regolamenti.

<sup>2</sup> Gli articoli 12–21 si applicano per analogia.

<sup>3</sup> La società di audit coordina i suoi audit con l'organo di vigilanza e gli consegna il rapporto di audit.

## **Sezione 7: Disposizioni speciali per l'audit delle imprese di assicurazione**

### **Art. 26**

<sup>1</sup> Gli audit delle imprese di assicurazione sono disciplinati dagli articoli 29 e 30 LSA e dagli articoli 12–15, 20 e 21 della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Le società di audit e l'organo di revisione interno delle imprese di assicurazione coordinano le loro attività di audit.

## **Sezione 8: Modifica del diritto vigente**

### **Art. 27**

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato annesso.

## **Sezione 9: Disposizioni finali**

### **Art. 28** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Le società di audit e gli auditor responsabili riconosciuti dalla Commissione federale delle banche o dall'Ufficio federale delle assicurazioni private prima dell'entrata in vigore della LFINMA sono considerati abilitati.

<sup>2</sup> Le società di audit e gli auditor responsabili che non dispongono dell'abilitazione dell'Autorità di sorveglianza dei revisori hanno sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza, per procurarsi tale abilitazione e fornire alla FINMA la prova corrispondente.

<sup>3</sup> La presente ordinanza si applica ai conti chiusi il 31 dicembre 2009. Il primo esercizio chiuso dopo questa data è determinante quando la data di chiusura è successiva al 31 dicembre 2009.

<sup>16</sup> RS 954.11

<sup>4</sup> La presente ordinanza si applica agli audit prudenziali effettuati a partire dal 1° ottobre 2009

**Art. 28<sup>a17</sup>** Disposizioni transitorie della modifica del 13 febbraio 2013

<sup>1</sup> Le società di audit già abilitate dalla FINMA continuano ad esserlo.

<sup>2</sup> Le società di audit che nell'ambito della LICol non adempiono i requisiti secondo le modifiche della presente ordinanza devono adempierle entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del 13 febbraio 2013 della presente ordinanza e fornire alla FINMA le prove corrispondenti.

**Art. 29** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

<sup>17</sup> Introdotta il n. 2 dell'all. all'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).



*Allegato*  
(art. 27)

### **Modifica del diritto vigente**

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2008** 5363.

